FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 143/CFA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 16 giugno 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Avv. Piero Sandulli, Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL PROPRIO DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ S.S. BARLETTA CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 **LEGALE** RAPPRESENTANTE, C.G.S.. **ASCRITTA** \mathbf{AL} SIG. **GIUSEPPE** PERPIGNANO, IN RELAZIONE AL PUNTO 1), LETT. G), DEL TITOLO III -CRITERI SPORTIVI ED ORGANIZZATIVI - DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI DI LEGA PRO 2014/2015, DI CUI AL COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2016 - NOTA N. 4162/951 PF14-15 DP/FDA DEL 30.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 70/TFN del 19.4.2016)

La C.F.A. Sezioni Unite, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale dispone ai sensi dell'art. 37, comma 4 C.G.S., la restituzione degli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare perché provveda in merito alla posizione della S.S. Barletta Calcio.

II COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Avv. Piero Sandulli, Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Mauro Sferrazza, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO:

- A) MANCATO ACCOGLIMENTO DEL CAPO DI INCOLPAZIONE AFFERENTE LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9, COMMI 1 E 2 C.G.S.;
- B) MANCATA IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE DA OGNI RANGO E/O CATEGORIA DELLA F.I.G.C.; PER I SIGG.:
- ANDREA PESCE DAL 9.7.2009 AL 27.9.2011, PRESIDENTE DEL CDA DELLA SS SAVONA FBC 1907 S.P.A.;
- FABRIZIO OGGIANU DAL 9.7.2009 AL 13.8.2010 CONSIGLIERE DI AMM.NE CON POTERI DI FIRMA; DAL 27.9.2011 AL 21.10.2011 AMM.RE DELEGATO; NONCHÉ DAL 21.10.2011 ALLA DATA DEL FALLIMENTO, PRESIDENTE DEL CDA DELLA SS SAVONA FBC 1907 S.P.A.;

- ALESSIO TOSCANO DAL 9.7.2009 AL 2.3.2010 CONSIGLIERE DI AMM.NE DELLA SS SAVONA FBC 1907 S.P.A.;
- ALESSANDRO REPETTI DAL 13.9.2010 AL 28.10.2011 LEGALE RAPPR.TE DELLA SOCIETÀ GENERALE BROKINGS 1966 SRL, SOCIO DI RIFERIMENTO DELLA SS SAVONA FBC 1907 S.P.A.:

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 8933/660 PF11-12/AM/MA DEL 29.2.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 82/TFN del 18.5.2016)

La C.F.A. Sezioni Unite, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, in parziale riforma della impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, così ridetermina le sanzioni inflitte agli appellati:

- Andrea Pesce: inibizione di anni 5 con preclusione da ogni rango e/o categoria della F.I.G.C., e ammenda di €10.000,00;
- Fabrizio Oggianu: inibizione di anni 5 con preclusione da ogni rango e/o categoria della F.I.G.C., e ammenda di €10.000,00;
- Alessio Toscano: inibizione di anni 5 con preclusione da ogni rango e/o categoria della F.I.G.C., e ammenda di €10.000,00;
- Alessandro Repetti: inibizione di anni 5 con preclusione da ogni rango e/o categoria della F.I.G.C., e ammenda di €10.000,00.

III COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Avv. Piero Sandulli, Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

- 3. RICORSO DEL TRAPANI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €12.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, EX ART. 4 COMMA 2 E ART. 5 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS COMMA 1 E 5 COMMA 1 C.G.S. ASCRITTA AL CALC. CIARAMITARO MAURIZIO NOTA N. 10294/824 PF15-16 SP/SS/BLP DEL 29.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 73/TFN del 29.4.2016)
- 4. RICORSO DEL CALC. MAURIZIO CIARAMITARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E L'AMMENDA DI €12.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS COMMA 1 E 5 COMMA 1 C.G.S. NOTA N. 10294/824 PF15-16 SP/SS/BLP DEL 29.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 73/TFN del 29.4.2016)

La C.F.A. Sezioni Unite, preliminarmente riuniti i ricorsi come sopra proposti dalla società Trapani Calcio S.r.l. di Trapani e dal calciatore Maurizio Ciaramitaro li respinge.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo per il Trapani Calcio S.r.l.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo del calciatore Maurizio Ciaramitaro.

| IL PRESIDENTE |
|---------------------|
| Gerardo Mastrandrea |

Pubblicato in Roma il 16 giugno 2016

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio